

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 1990 DEL 14/03/85**

*La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, ove necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo "di massima" se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superino gli stretti limiti del progetto di massima; ovvero "esecutivo", se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente alla esecuzione dell'opera.*